

NOTA CONGIUNTA
CONFINDUSTRIA - CGIL, CISL, UIL

COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

art.1, lettera f) “Protocollo d’intesa per la condivisione fra le parti sociali, dei piani formativi” 22 novembre 2017 (cd. Protocollo)

Di seguito alcune indicazioni di carattere operativo in merito alla Commissione Paritetica Nazionale prevista dal Protocollo per la condivisione dei piani formativi sottoscritto il 22 novembre 2017.

La Commissione è divenuta pienamente operativa a seguito della sottoscrizione del regolamento di attuazione avvenuta il 13 febbraio 2018.

Competenze della Commissione Paritetica

Alla Commissione Paritetica Nazionale è affidata la condivisione di alcune tipologie di piano formativo che affiancano alla competenza precedentemente affidata direttamente alle Confederazioni, alcune ulteriori tipologie di piano precedentemente non espressamente regolate dal Protocollo.

In particolare, spetta alla Commissione Paritetica Nazionale la condivisione dei piani formativi di:

- a. aziende prive di rappresentanza sindacale che operano in territori di competenza di più Commissioni Paritetiche Territoriali.

Viene così accentrata la competenza prima rimessa a diverse Commissioni Paritetiche Territoriali semplificando gli adempimenti relativi alla condivisione.

In altre parole, la competenza della Commissione Paritetica Nazionale riguarda quei piani formativi che coinvolgono più unità produttive prive di rappresentanza collocate in aree territoriali di competenza di due o più Commissioni Paritetiche Territoriali (CPT).

Il nuovo regolamento, tuttavia, prevede che:

“Qualora il piano formativo coinvolga unità produttive collocate nell’ambito territoriale di competenza di Commissioni Paritetiche Territoriali per le quali operi una forma definita di coordinamento, la condivisione del piano avverrà nell’ambito di tale coordinamento.”

Con questo passaggio, le Parti hanno voluto così salvaguardare la competenza delle forme di coordinamento realizzate in maniera stabile a livello territoriale tra diverse Commissioni Paritetiche Territoriali.

In presenza di tale coordinamento, pertanto, la Commissione Paritetica Nazionale è competente solo qualora il piano riguardi anche unità produttive (prive di rappresentanza) dislocate al di fuori dell’ambito territoriale del coordinamento medesimo.

Resta inteso che, in presenza di rappresentanza sindacale aziendale è a questa che compete la condivisione.

b. settori o comparti nei quali trovano applicazione più Contratti collettivi nazionali che coinvolgono più aree territoriali.

Si tratta della competenza precedentemente prevista al punto 1, lettera d), secondo periodo, del precedente Protocollo per la condivisione dei piani formativi (25 giugno 2014).

Lo spirito del nuovo Protocollo è, infatti, quello di non innovare per quanto riguarda le tipologie di piano formativo già disciplinate dal precedente Protocollo.

L'unica differenza che riguarda i piani precedentemente disciplinati al punto 1, lettera d), secondo periodo, del Protocollo del 2014 è il trasferimento della relativa competenza dalle confederazioni di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil alla neo-costituita Commissione Paritetica Nazionale.

Pertanto, se in base alla precedente formulazione della lettera d) il piano era condiviso a livello di categoria, la prassi precedente resta ferma anche con il nuovo Protocollo.

Per quanto riguarda il concetto di “più aree territoriali” si rinvia alle precisazioni contenute nella lettera seguente.

c. settori o comparti nei quali trovano applicazione contratti collettivi nazionali sottoscritti da categorie non aderenti a Confindustria che coinvolgono più aree territoriali.

Si tratta anche in questo caso della competenza precedentemente prevista al punto 1, lettera d), secondo periodo, nel precedente Protocollo, chiarita ed esplicitata per quanto riguarda i piani relativi a settori o comparti per i quali trovano applicazione Contratti collettivi nazionali sottoscritti da categorie non aderenti a Confindustria.

Ovviamente, le imprese che aderiscono al piano formativo devono essere aderenti a Fondimpresa.

Inoltre il piano – per essere di competenza della Commissione Paritetica Nazionale – deve coinvolgere più aree territoriali.

Più in particolare, il riferimento alle “*più aree territoriali*” contenuto ai punti 2 e 3 della lettera f) del Protocollo si devono intendere come riferimento a più ambiti regionali di riferimento.

La Commissione paritetica nazionale è, quindi, competente a fornire la condivisione solo se il piano formativo coinvolga **ambiti territoriali appartenenti a due o più regioni**.

Qualora, invece, il piano coinvolga un ambito territoriale più “ristretto” (ad es. più ambiti provinciali ma all’interno della medesima regione), la condivisione avverrà – anche alla luce delle indicazioni fornite dalla deliberazione n. 5/2018 del Consiglio di Amministrazione dell’Anpal – al livello di rappresentatività corrispondente (nel caso prospettato nell’esempio, ciò avverrà a livello regionale).

Invio dei piani formativi

Le richieste di condivisione dei piani formativi devono essere inviate unicamente all’indirizzo PEC:

cpn@pec.confindustriacgilcislui.it

I piani dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo PEC. Gli invii a mezzo di e-mail ordinaria saranno automaticamente rifiutati dal sistema informatico.